

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA – MILANO**

Ricorre la dott.ssa Carmela Gentile nata in MARKTOBERDORF Germania il 5/2/1979 e residente in Forza d'Agrò in vico 2° Spitalio 10(c.f.GNTCML79B45Z112R) rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in separato atto, dall'avv. Luisa Acampora (C.F. CMPLSU59P47I208L) e dall'avv. Riccardo Ferretti (C.F. FRRRCR92A11F839U) e con loro elett.te dom.to presso gli indirizzi pec *luisa.acampora@ordineavvocatita.it* – *avvocato.ferretti@pec.it* ed al fax 081/663383

Contro:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;

l'**USR per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.;

la **Commissione di concorso per la Lombardia** in persona del legale rapp.te p.t.

Nonché nei confronti di:

Interlandi Annalisa domiciliata presso l'indirizzo PEC *annalisa.interlandi@pec.it*

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari:

- a) dell'esito negativo della correzione della prova tecnico-pratica della candidata n.918, come riportato nel verbale n. 27/A del 26/5/2020 sottoscritto dalla Sottocommissione n. 1 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 12,0;
- b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova;
- c) dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dalla dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, indetto

con decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018 (doc.1).

Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; la ricorrente inoltrava domanda di partecipazione per la regione Lombardia dove i posti messi a concorso erano **451**, con possibilità di aumento del 30% per ulteriori **135** posti.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente era ammessa a svolgere le prove scritte, tenutesi nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna, alla prima ella conseguiva il punteggio totale di 22/30; sicché, la Commissione procedeva alla valutazione della prova tecnico-pratica secondo la griglia di valutazione ministeriale predisposta per tale prova (doc. 2).

B) La prova di carattere teorico-pratico, consisteva nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.

C) In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda prova venivano fissati per parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

1° Inquadramento normativo (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0 – 1 – 2; lacunosa: punti da 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

2° Trattazione del caso proposto (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto (organicità, pertinenza e completezza dell'atto; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7 – 8; ottima: punti 9.

4° Correttezza logico-formale (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 – 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

D) L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché il calendario delle prove orali con inizio il 29/06/2020 e conclusione il 13/07/2020, da cui la dott.ssa Gentile era esclusa (doc. 3).

Si evidenzia che i candidati ammessi alla prova orale sono 207, sebbene i posti disponibili messi a concorso fossero 451 e, pertanto rimarranno scoperti senza vincitore ben 244 posti.

Tale dato assume caratteri particolarmente preoccupanti in considerazione delle difficoltà organizzative che dovranno essere affrontate alla riapertura delle scuole, considerata la carenza di personale ed anche che la funzione del DSGA all'interno dell'istituto scolastico è proprio quella di garantire l'efficienza organizzativa e la direzione del personale ATA.

F) Appreso l'esito negativo, la ricorrente inoltra istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio compito.

Ebbene, della documentazione trasmessa (doc. nn. 4 – 5) dopo l'accesso è stato constatato che:

per la prova tecnico-pratica la ricorrente ha conseguito la valutazione complessiva di 12/30 così articolata:

- **1° Inquadramento normativo** Punti 2
- **2° Trattazione del caso proposto** Punti 4
- **3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto** Punti 4
- **4° Correttezza logico-formale** Punti 2

Raggiungendo il voto finale per la prova tecnico-pratica di PUNTI 12/30, risultato insufficiente rispetto al minimo previsto (21/30) per l'ammissione agli orali.

La valutazione della prova non è aderente ai citati criteri di valutazione ed è, pertanto, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della dott.ssa Gentile, sicché il giudizio complessivo è meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA TECNICO PRATICA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione assegnata alla seconda prova (12/30) appare non coerente rispetto ai criteri di valutazione prestabiliti dal MIUR.

Invero, il giudizio reso risulta evidentemente irragionevole rispetto al contenuto della prova della ricorrente, considerato che la valutazione di “lacunosa” presuppone carenze contenutistiche ed argomentative del tutto assenti nell’elaborato presentato dalla dott.ssa Gentile, che, anzi, si distingue sotto il profilo della completezza e della correttezza logico-formale.

La ricorrente ha, infatti, compiutamente analizzato la normativa prevista al Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 e dal D.Lgs. 50/2016, trattando la capacità e l’autonomia negoziale che spetta attualmente alle istituzioni scolastiche e soffermandosi sulle modalità di esplicazione delle procedure di affidamento indette dalle istituzioni scolastiche.

In merito a tali argomenti si è fatto riferimento a vari articoli del D.lgs. n. 50 del 2016, aggiornato al DL n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. sblocca-cantieri), per quanto concerne gli importi determinati per l’affidamento.

Per quanto riguarda la risoluzione del caso pratico la dott.ssa Gentile ha giustamente applicato l’art. 36, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

Inoltre si evidenzia che nella risoluzione del caso teorico pratico la ricorrente ha applicato ciò che era stato consentito dalla riforma dello sblocca-cantieri ed anche pubblicato sul sito del MIUR, facendo proprie le indicazioni esplicate nei c.d. “Quaderni MIUR”.

Considerata la completezza della trattazione elaborata dalla dott.ssa Gentile e la correttezza, sia sotto il profilo formale che contenutistico, della determina predisposta, risulta manifesto l’errore di valutazione commesso dalla Commissione per quanto riguarda l’elaborato della ricorrente, soprattutto in virtù dell’attribuzione della valutazione di “lacunosa” che presuppone carenze contenutistiche **assolutamente assenti** nella prova della ricorrente.

Orbene, l'esito della correzione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente è affetto da un grave vizio di eccesso di potere, non essendo stati correttamente applicati i criteri di valutazione da parte della Commissione concorsuale locale.

La Sulla valutazione dell'elaborato rispetto ai parametri della griglia prevista per la prova tecnico pratica va precisato che:

- In base al criterio relativo all'inquadramento normativo è stato assegnato alla ricorrente un punteggio di **2 su 8** (quindi insufficiente), nonostante la ricorrente abbia precisamente individuato **TUTTE** le normative di riferimento e, pertanto, non si comprende il motivo per il quale non le è stato assegnato il punteggio **massimo** di 8.

È evidente che la candidata abbia individuato la corretta normativa da applicare e la procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto, ciò rende illogica ed irragionevole la valutazione di “lacunosa” assegnata dalla Commissione per il criterio in parola;

- In base al secondo criterio, relativo alla **trattazione del caso** proposto, la candidata ha conseguito un punteggio di **4 su 8** quindi la prova è stata ritenuta “molto” lacunosa.

Ebbene, in tal caso è di lapalissiana evidenza l'incongruenza tra i criteri di valutazione ed il giudizio della Commissione; infatti, l'assegnazione della valutazione di “lacunosa” – nel caso specifico addirittura con il voto di 4 – presuppone gravi deficienze contenutistiche o comunque l'aver omesso di trattare questioni principali rispetto alla materia oggetto di prova.

Tali errori o omissioni sono del tutto assenti nell'elaborato della ricorrente che, al contrario, ha trattato le questioni oggetto di prova in maniera chiara ed esaustiva, individuando la soluzione corretta e argomentando il percorso logico seguito, anche in tal caso, quindi, non si comprende il ragionamento percorso dalla Commissione nell'applicazione dei criteri di valutazione ministeriali, in quanto è evidente che la prova della dott.ssa Gentile avrebbe meritato una valutazione almeno di “adeguata” se non di “buona”, poiché non si ravvedono né errori né mancanze sotto il profilo contenutistico atte a giustificare una valutazione così bassa come è quella di “molto lacunosa”;

- In base al terzo criterio, relativo alla **pertinenza e correttezza dell'atto predisposto**, è stato assegnato un punteggio di **4 su 9** quindi anche in questo caso la Commissione ha ritenuto “molto” lacunoso l'elaborato, nonostante la correttezza tecnico-normativa

della determina a contrarre predisposta dalla ricorrente, ed anche che tale atto fosse l'unico idoneo a risolvere il caso oggetto di prova e, pertanto, la scelta risolutiva presa dalla dott.ssa Gentile non poteva che essere ritenuta adeguata alle soluzioni individuate nella parte teorica;

• Infine, in base al quarto criterio, relativo alla **correttezza logico-formale**, è stato assegnato il punteggio di **2 su 5**, quindi lacunosa, cosa alquanto anomala, considerata la chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dalla ricorrente nel proprio elaborato, nonché la piena correttezza formale della determina a contrarre oggetto di prova.

L'erronea valutazione dell'elaborato sia sotto il profilo del corretto inquadramento normativo che rispetto agli ulteriori parametri di valutazione ha gravemente ridotto la valutazione complessiva della prova scritta della ricorrente, negandole almeno 9 punti con la conseguente impossibilità di raggiungere la sufficienza.

Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa, quantomeno, perché il giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuati dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore dell'elaborato della ricorrente.

Invero, risulta incomprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso, nell'assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio reso appare evidentemente in contraddizione.

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *“nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, **non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito**”* (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).

II. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione, affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro, anche in considerazione del fatto che in alcune sedute di correzione la Commissione ha corretto un numero di elaborati estremamente maggiore ed in un periodo di tempo ridotto rispetto ad altre dove in periodi di tempo più lunghi è stato valutato un numero inferiore di elaborati.

Ciò fa desumere una disparità di trattamento e si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II° prova scritta di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30), al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

Per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*);

Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*).

Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER

**DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.
MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.**

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Inoltre, si evidenzia che la differenza tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (12/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto dell'elaborato il quale avrebbe sicuramente meritato la sufficienza.

Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnatole, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

ISTANZA DI MISURE CAUTALARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

In riferimento al *periculum*, si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriverà alla ricorrente dall'esclusione dalla prova orale, che ha avuto inizio il 29/6/2020 e sono ad oggi in corso di espletamento secondo il calendario pubblicato sul sito dell'USR Lombardia, per cui si chiede l'ammissione con riserva alla prova, anche a

fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

Ciò in quanto la rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale è **potenzialmente idonea ad escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa.**

In più, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi va sottolineato che in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero molto inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, **precisamente 207 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando,** l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso **non** comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi.

Inoltre si evidenzia che su questione identica alla presente TAR Piemonte con le ordinanze nn. 334/2020 e 333/2020 ha concesso l'ammissione con riserva richiesta, ritenendo **indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il periculum in mora connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali.**

Ferma restando, nell'auspicata ipotesi di accoglimento nel merito del presente ricorso, la necessaria ricorrezione della seconda prova scritta della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio del 28 luglio 2020 non consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle prove orali, **iniziate il 13 ed ad oggi in corso di espletamento.**

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla **Camera di Consiglio in data 28/7/2020**, considerato che **la successiva udienza si terrà al termine delle prove alle quali si chiede di essere ammessi con riserva,** onerando la scrivente difesa della notifica del decreto di abbreviazione dei termini.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che

hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, per i motivi esposti in narrativa. Con condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli avvocati antistatari. La presente controversia verte in materia di pubblico impiego pertanto il CU è pari ad Euro 325,00.

Napoli – Milano, lì 14/07/2020

Avv. Luisa Acampora

Firmato digitalmente da: ACAMPORA LUISA
Ruolo: AVVOCATO
Data: 14/07/2020 12:52:53

Avv. Riccardo Ferretti